


APPENDICI

C. DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE



ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Deliberato dalla Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 29 aprile 2002
e approvato dalla Consob con delibera n. 13655 del 9 luglio 2002

TITOLO 2.2

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE - Capo 1 - Azioni

Articolo 2.2.1

(Requisiti degli emittenti di azioni)

1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, **i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali** di cui almeno **l'ultimo corredato di un giudizio della società di revisione** redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L'ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.
2. Le società di recente costituzione ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, **modifiche sostanziali** nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a completamento di quanto previsto dal comma 1:
 - **il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma** relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
 - **lo stato patrimoniale pro-forma** riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;
 - gli ulteriori **documenti pro-forma infrannuali** specificati nelle Istruzioni.
3. I documenti contabili di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla **relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza** delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.
4. I bilanci di esercizio o consolidati e le situazioni contabili che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati a **revisione contabile completa**. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell'emittente, di accettare forme di revisione diverse da quella completa.
5. In via eccezionale, in deroga al comma 1, può essere accettato **un numero inferiore di bilanci** eventualmente integrati dalla documentazione di cui al comma 2 corredata da quanto previsto ai commi 3 e 4, ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale deroga deve in ogni caso rispondere agli interessi dell'emittente e

degli investitori e questi ultimi devono disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

6. L'emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di **autonomia gestionale**, una attività capace di generare ricavi.

Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale verifica che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell'emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell'autonomia gestionale, richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all'atto dell'ammissione a quotazione ed eventualmente in via continuativa.

L'**attivo** di bilancio ovvero i **ricavi** dell'emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell'emittente:

- sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal consiglio di amministrazione ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso consiglio, siano riservate **all'ingresso di nuovi soci** e si realizzino con l'assegnazione di una **sola azione**
- il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a tre mesi.

8. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l'ammissione di azioni dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate.

9. L'emittente deve aver conferito **l'incarico di revisione contabile** dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

Articolo 2.2.2

(Requisiti delle azioni)

1. Ai fini dell'ammissione alla quotazione, le azioni devono avere i seguenti requisiti:

a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari **almeno a 5 milioni di euro**. Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente;

b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno **il 25% del capitale** rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale:

1) non si tiene conto delle **partecipazioni azionarie di controllo** e di quelle vincolate da patti parasociali che prevedano limiti alla trasferibilità delle azioni;

2) non si tiene conto delle **partecipazioni azionarie superiori al 2%**, salvo che Borsa Italiana, valutate la tipologia dell'investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo;

3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio e da **fondi** pensione.

2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. La Borsa Italiana potrà disporre l'ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all'entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.

3. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

Articolo 2.2.3

(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star)

1. All'atto della domanda di ammissione ovvero successivamente alla quotazione, l'emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo il modello di domanda riportato nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nei commi seguenti. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con il provvedimento di ammissione alle negoziazioni ovvero con successivo provvedimento.

2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, **non superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni** ai sensi dell'articolo 4.1.2, comma 3;
- b) devono essere diffuse tra il pubblico almeno per **la percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni**. Nel computo della percentuale si seguono le modalità di cui all'articolo 2.2.2, comma 1, lett. b).

3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:

- a) rendere disponibile al pubblico **la relazione trimestrale entro 45 giorni** dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio;
- b) avere l'ultimo esercizio annuale corredato di un giudizio positivo della società di revisione;
- c) non avere l'attivo di bilancio ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura preponderante dall'investimento o dai risultati dell'investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- d) trasmettere i dati di bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, a Borsa Italiana secondo **il formato elettronico** dalla stessa predisposto e comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai dati di bilancio dall'assemblea dei soci;
- e) rendere disponibile sul proprio **sito Internet** il bilancio, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, nonché l'informativa di cui all'articolo 114, comma 1, Testo Unico della Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana nelle Istruzioni. Le informazioni dovranno essere rese disponibili sul sito secondo il formato indicato da Borsa Italiana, anche **in lingua inglese**;
- f) non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati;
- g) aver individuato all'interno della propria struttura organizzativa un soggetto professionalmente qualificato **(investor relator)** che abbia come incarico specifico la gestione dei rapporti con gli investitori;

h) avere quali membri del Consiglio di amministrazione **amministratori non esecutivi ed indipendenti** il cui numero e autorevolezza siano tali da garantire che il loro giudizio abbia un **peso significativo** nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza, Borsa Italiana farà riferimento all'inesistenza in capo a tali amministratori di:

- **relazioni economiche di rilevanza** tale da condizionare l'autonomia di giudizio con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società;

- **titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie** di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo sulla società;

- **partecipazione a patti parasociali** per il controllo della società.

Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti e della rilevanza delle relazioni economiche ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza. Tali criteri sono comunicati preventivamente alla Consob ed entrano in vigore solo dopo esplicito assenso, ovvero decorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione senza che la Consob medesima abbia fatto opposizione;

i) aver nominato **un comitato per il controllo interno** ovvero aver riservato in maniera specifica al Consiglio l'incarico di analizzare le problematiche e istruire le pratiche rilevanti per il controllo dell'attività aziendale;

j) prevedere che una parte significativa della **remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti**, tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo, sia costituita da **emolumenti, anche sotto forma di *stock-option*** o partecipazione agli utili, legati al raggiungimento di obiettivi individuali prefissati e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.

4. La qualifica di Star è subordinata alla **nomina di un operatore specialista** incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.3.5, relativamente alle azioni ordinarie. Non possono esercitare l'attività di specialista gli operatori che appartengono al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente. Qualora l'emittente abbia diverse tipologie di strumenti finanziari quotati può procedere alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.3.5, comma 1, lettera a) anche relativamente a tali tipologie.

5. Borsa Italiana, su richiesta motivata dell'emittente, può ritenere soddisfatti i requisiti di cui al comma 3, lettere h) e i), qualora **il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre all'Assemblea l'adeguamento a tali requisiti.**

6. L'emittente si impegna a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana variazioni nella propria struttura organizzativa o nella composizione della remunerazione rilevanti ai fini degli obblighi di cui al comma 3, lettere g), h), i) e j), nonché la temporanea impossibilità di rispettare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 e le relative motivazioni. Borsa Italiana può concedere una deroga al rispetto del requisito di presentazione entro 45 giorni della 2a e 4a trimestrale di cui al comma 3, lettera a), in caso di comprovata impossibilità per l'emittente di rispettarlo, dandone comunicazione all'emittente e al pubblico entro 15 giorni dalla richiesta di deroga.

7. Borsa Italiana può richiedere alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui al comma 3.

8. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana con apposito provvedimento può escludere dalla qualifica di Star le azioni per le quali nel semestre precedente non siano state rispettate le condizioni di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto dell'importanza e della frequenza dei casi nei quali tali condizioni sono venute a mancare. Borsa Italiana può altresì escludere con la periodicità indicata nelle Istruzioni, dalla qualifica di Star le azioni per le quali siano venute meno le condizioni di cui alla comma 3, lettera f), dalla data di ammissione della società nel segmento Star. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana può escludere dalla qualifica Star le azioni per le quali il flottante, calcolato secondo le moda-

lità di cui all'articolo 2.2.2, comma 1, lettera b), sia sceso al di sotto della percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Dell'esclusione viene data notizia al pubblico.

9. Borsa Italiana verifica il rispetto del requisito di capitalizzazione di cui al comma 2, lettera a), secondo la periodicità indicata all'articolo 4.1.2 e può, con apposito provvedimento, escludere dalla qualifica di Star gli strumenti finanziari la cui capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia stabilita, secondo la procedura stabilita all'articolo 4.1.2.

- omissis -

TITOLO 2.3

SPONSOR E SPECIALISTA

Capo 1 - Sponsor

Articolo 2.3.1

(Nomina dello sponsor)

1. L'emittente deve procedere alla nomina di uno sponsor nei seguenti casi:

- a) quando intenda presentare a Borsa Italiana domanda di ammissione di strumenti finanziari, non avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;
- b) quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno sponsor per assistere l'emittente negli adempimenti dovuti.

2. L'incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti finanziari e per una durata tale da coprire almeno:

- a) un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l'incarico sia stato conferito in relazione all'ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettera a);
- b) il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettere b), c), d), e) e f).

3. Nei casi di ammissione a quotazione di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma di emissione, l'incarico decorre dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'emittente del giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari emessi sulla base del programma e avrà durata fino alla data di inizio quotazione del primo strumento emesso nell'ambito del programma. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l'incarico dovrà avere durata pari ad almeno un anno.

4. La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettera a) e non è dovuta nel caso ammissione alla quotazione di titoli di Stato, euro-obbligazioni e asset backed securities.

Articolo 2.3.2

(Soggetti abilitati a esercitare l'attività di sponsor)

Possono esercitare l'attività di sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. bancario. Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettera a), preceduta da un'offerta di vendita o di sottoscrizione degli strumenti stessi effettuata mediante consorzio, lo sponsor dovrà essere capofila (*lead manager*) dell'offerta al pubblico o del collocamento istituzionale.

Articolo 2.3.3

(Rapporti tra sponsor ed emittente)

1. Lo sponsor non può far parte del gruppo cui l'emittente appartiene o che fa capo all'emittente.

2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora:

a) lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) detenga una partecipazione nella società emittente (o in società del gruppo a cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo);

b) sussistano rapporti di natura creditizia tra lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) e l'emittente (o società del gruppo a cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo) o soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nell'emittente.

3. L'emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora l'emittente (o società del gruppo a cui l'emittente appartiene o che all'emittente fa capo) detenga una partecipazione nello sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo).

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la Borsa può richiedere, sulla base dei criteri specificati nelle Istruzioni, la nomina di un secondo sponsor, che non si trovi in analoghe condizioni, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 2.3.2 e che svolga le funzioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 2. La Borsa può richiedere la nomina di un secondo sponsor in casi diversi da quelli previsti dalle Istruzioni, comunicandolo all'emittente entro 15 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione sono riportate le motivazioni della richiesta.

5. Qualora, successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l'emittente proceda alla revoca dello sponsor o quest'ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l'emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di cui al presente capo per i periodi di cui all'articolo 2.3.1, secondo e terzo comma.

Articolo 2.3.4

(Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari)

1. Lo sponsor collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa.

2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate, lasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:

a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell'ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.4.1, comma 2;

b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa;

c) attesta, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione, che la società emittente abbia istituito al proprio interno procedure tali da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell'eventuale gruppo a essa facente capo;

d) dichiara di essersi formato il convincimento che **dati previsionali** esibiti dall'emittente, relativi all'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati **redatti dopo attento e approfondito esame** documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo. Allo scopo lo sponsor potrà avvalersi di un'apposita **verifica** condotta da una società di revisione;

e) attesta che il **collocamento** dei titoli, ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale. Allo scopo lo sponsor, qualora non rivesta il ruolo di capofila dell'offerta istituzionale, acquisisce apposita dichiarazione in merito dal soggetto che ricopre tale ruolo.

3. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettera a), per le quali non sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 2.2.3, comma 1, lo sponsor si impegna, altresì, per tutta la durata del proprio incarico e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni:

a) a pubblicare o a far pubblicare a proprio nome almeno **due analisi finanziarie all'anno** concernenti l'emittente, di cui una completa e l'altra di aggiornamento, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le analisi finanziarie devono contenere, oltre alla presentazione e al commento dei più recenti dati disponibili, una previsione circa l'andamento dell'emittente e un confronto rispetto alle stime precedenti. Le analisi finanziarie vanno immediatamente diffuse al pubblico;

b) a pubblicare o a far pubblicare a proprio nome **brevi analisi** in occasione dei principali eventi societari relativi all'emittente;

c) a organizzare almeno **due volte all'anno un incontro** tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.

4. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1.1, lettere b), c), d), e), f) e i) lo sponsor assume le responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b) ed e), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana.

Articolo 2.3.5.

(Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star)

1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni nel segmento Star, il soggetto incaricato dall'emittente ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 4, si impegna a svolgere le seguenti funzioni di specialista:

a) a esporre continuativamente sul mercato **proposte in acquisto e vendita** a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle medesime Istruzioni;

b) a produrre almeno **due analisi finanziarie all'anno** concernenti l'emittente, di cui una completa e l'altra di aggiornamento, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le analisi finanziarie devono contenere, oltre alla presentazione e al commento dei più recenti dati disponibili, una previsione circa l'andamento dell'emittente e un confronto rispetto alle stime precedenti;

c) a produrre **brevi analisi** in occasione della diffusione dei dati trimestrali e dei principali eventi societari relativi all'emittente;

d) a trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana tutti gli studi e le ricerche effettuate dallo specialista sulla società;

e) a organizzare **almeno due volte all'anno un incontro** tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.

2. Nel caso di azioni già quotate, per le quali lo sponsor svolge le funzioni di cui all'articolo 2.3.4, comma 3, gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), a carico dello specialista decorrono dal momento in cui termina l'incarico dello sponsor.

**ESTRATTO DALLE ISTRUZIONI
AL REGOLAMENTO
DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

15 luglio 2002

TITOLO IA.1

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI BORSA
E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**MODELLO DI DOMANDA PER EMITTENTE NON AVENTE STRUMENTI FINANZIARI
AMMESSI ALLA QUOTAZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 02/01/1998**

Domanda di ammissione alla quotazione di Borsa

La società (nome e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a,
Via, C.F. e P.IVA., in persona di
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la Consob con delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997 ha autorizzato Borsa Italiana S.p.A. all'esercizio dei mercati regolamentati da essa organizzati e gestiti;
- che l'organizzazione e la gestione della Borsa, del Mercato Ristretto e del Mercato di borsa degli strumenti finanziari derivati (IDEM) sono disciplinati da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria di Borsa Italiana S.p.A. in data 11 dicembre 1997 (di seguito, come sino ad oggi modificato o integrato, "Regolamento");
- che il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. ha approvato le Istruzioni al Regolamento stesso;
- che ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni i dati personali della Società saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente proposta e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle Istruzioni, mediante supporto informatico in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa fornita ex articolo 10 della legge. La Società, inoltre,

presta il proprio consenso

nega il proprio consenso

al trattamento e alla comunicazione ai terzi dei dati personali per le finalità indicate alla lettera c) dell'informativa fornita (rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita di prodotti e servizi, elaborazione di studi e ricerche di mercato, svolgimento di attività di pubbliche relazioni, ecc.);

[- che, la Società in data con atto ha nominato quale Sponsor affinché collabori nella presente procedura di ammissione, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo 2.3 del Regolamento e fino alla data del]

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento l'ammissione alla quotazione di borsa dei seguenti strumenti finanziari [il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione delle [obbligazioni] o dei [covered warrant] [certificates] da emettere nell'ambito del programma..... relativamente alle seguenti Note Integrative]

:
.....
.....
.....

mediante la procedura di cui all'articolo 2.4.2 [2.4.3] [2.4.4] [2.4.6] del Regolamento.

DICHIARA CHE

- analoga domanda è stata presentata presso il mercato regolamentato di
- è prevista la presentazione di analoga domanda nei prossimi 12 mesi presso il mercato regolamentato di
- non è prevista la presentazione di analoga domanda in altro mercato regolamentato nei prossimi 12 mesi.

Allega la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

-
-
-

E SI OBBLIGA

all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(timbro della Società e firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Si approvano specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.1.2 (Competenze di Borsa Italiana), 2.1.3 (Condizioni generali per l'ammissione), 2.1.4 (Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri), 2.1.5 (Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.1 (Requisiti degli emittenti azioni), 2.2.2 (Requisiti delle azioni), 2.2.3 (Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star), 2.2.4 (Certificati rappresentativi di azioni), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.6 (Requisiti degli enti locali), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti di warrant), 2.2.11 (Requisiti dei warrant), 2.2.12 (Altri titoli), 2.2.13 (Condizioni particolari di diffusione), 2.2.16 (Requisiti degli emittenti i covered warrant o i certificates), 2.2.17 (Attività sottostante), 2.2.18 (Informativa sulle attività sottostanti), 2.2.19 (Requisiti dei covered warrant e dei certificates), 2.2.20 (Liquidazione dei covered warrant e dei certificates in caso di

esercizio), 2.2.21 (Impegni degli emittenti i covered warrant o i certificates), 2.2.23 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.24 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.26 (Requisiti degli emittenti di ABS), 2.2.27 (Requisiti delle ABS), 2.2.28 (Informazioni sull'operazione), 2.2.29 (Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi), 2.2.30 (Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR indicizzati), 2.2.31 (Obblighi informativi generali), 2.2.32 (Obblighi informativi per gli emittenti quote o azioni di OICR indicizzati), 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star), 2.3.6 (Pubblicità), 2.3.7 (Sanzioni dello sponsor), 2.3.8 (Specialisti sull'EuroMOT), 2.3.9 (Soggetti abilitati ad esercitare le funzioni di specialista sull'EuroMOT), 2.3.10 (Specialista per le quote o azioni di OICR), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca dalla quotazione), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.5.5 (Esclusione su richiesta dei corrent warrant e dei certificates dalle negoziazioni), 2.5.6 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni), 2.5.7 (Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.3 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.4 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.5 (Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato), 2.6.6 (Durata dell'offerta pubblica di acquisto), 2.6.7 (Sanzioni degli emittenti), 2.6.9 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa), 2.7.3 (Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS), 2.8.1 (Trasmissione dello statuto), 3.4.4 (Procedura sanzionatoria), 3.4.5 (Impugnazione dei provvedimenti disciplinari), 3.4.6 (Pubblicità delle sanzioni), 4.1.14 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario), 4.2.11 (Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario), 4.3.1 (Strumenti negoziabili), 4.5.1 (Strumenti negoziabili), 4.10.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 4.10.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Diritto applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

(timbro della Società e firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)

Qualora oggetto della domanda siano covered warrant o certificates emessi dai soggetti di cui all'articolo 2.2.16, comma 1, lettera c) del Regolamento o obbligazioni garantite secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.5, comma 7, del Regolamento la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal garante e dovrà essere controfirmata dall'emittente i covered warrant o i certificates o le obbligazioni.

Qualora la Società si avvalga dello Sponsor ai sensi dell'articolo 2.3.1 del Regolamento, dovrà essere compilata anche la seguente parte, a cura dello Sponsor medesimo:

Dati relativi allo Sponsor

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Sponsor
- Tel.
- Fax
- Categoria di appartenenza:
 - banca
 - impresa di investimento
 - intermediario iscritto all'albo articolo 107 T.U. bancario
- Lo Sponsor prende atto che ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni i suoi dati personali saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle relative Istruzioni, mediante supporto informatico in modo da garantire la riserva-

tezza e la sicurezza dei dati medesimi secondo quanto indicato nell'informativa fornita ex articolo 10 della legge. Lo Sponsor dichiara, inoltre, di

prestare il proprio consenso

negare il proprio consenso

al trattamento e alla comunicazione ai terzi dei dati personali per le finalità indicate alla lettera c) dell'informativa fornita (rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita di prodotti e servizi, elaborazione di studi e ricerche di mercato, svolgimento di attività di pubbliche relazioni, ecc.).

Con la sottoscrizione della presente domanda, lo Sponsor si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Sponsor, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

_____ *(timbro della Società e firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Lo Sponsor approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.1 (Nomina dello sponsor), 2.3.2 (Soggetti abilitati ad esercitare l'attività di sponsor), 2.3.3 (Rapporti tra sponsor ed emittente), 2.3.4 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari), 2.3.6 (Pubblicità), 2.3.7 (Sanzioni allo Sponsor), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione) del Regolamento.

_____ *(timbro della Società e firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)*

Modello di domanda di ammissione per la richiesta della qualifica di "STAR"

La società (denominazione e ragione sociale) (di seguito brevemente "Società"), con sede sociale a, Via, C.F. e P.IVA., in persona di (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

PREMESSO

- che la società:

è emittente azioni già quotate in Borsa

ha presentato domanda di ammissione alla quotazione in Borsa delle proprie azioni

- che la Società in data con atto ha nominato quale Specialista affinché intervenga nel mercato al fine di sostenere la liquidità delle azioni ordinarie della Società e svolga attività di analisi finanziaria, conferendogli ogni più ampio potere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni applicabili allo Specialista di cui all'articolo 2.3.5 del Regolamento e fino alla data del;

- che la Società in data con atto ha inoltre nominato quale Specialista affinché intervenga nel mercato al fine di sostenere la liquidità delle azioni della Società ai sensi dell'articolo 2.3.5, comma 1, lettera a) del Regolamento e fino alla data del

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante (o del soggetto munito dei necessari poteri),

RICHIEDE

Che ai sensi dell'art. 2.2.3 del Regolamento venga riconosciuta la qualifica di Star alle proprie azioni ordinarie.

ALLEGA

la seguente documentazione che forma parte integrante della domanda:

- copia, dichiarata conforme all'originale, della relazione della società di revisione incaricata relativa all'ultimo bilancio di esercizio;
 - attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'art. 2.2.3, comma 3, lettera f) del Regolamento;
 - indicazioni delle eventuali partecipazioni, detenute dall'emittente in società quotate in un mercato regolamentato, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie come risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio o relazione semestrale approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società di aver verificato la possibilità, tenendo conto della tipicità del settore in cui l'emittente svolge la propria attività, di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento;
 - descrizione della struttura organizzativa della società, contenente la specificazione del soggetto incaricato della gestione dei rapporti con gli investitori, e degli ulteriori incarichi da questi ricoperti, l'individuazione degli amministratori non esecutivi e di quelli indipendenti, la composizione del comitato per il controllo interno e l'individuazione degli alti dirigenti;
 - nel caso di cui all'articolo 2.2.3, comma 5, copia della delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - curriculum vitae dell'investor relator e degli amministratori;
 - dichiarazione sottoscritta da ciascun amministratore indipendente che:
 - a) non intrattiene rapporti di natura commerciale anche attraverso società controllate e/o nelle quali l'amministratore rivesta cariche esecutive ovvero intrattiene i seguenti rapporti.....
che si svolgono a condizione di mercato;
 - b) non rende neppure in forma associata prestazioni professionali alla società;
 - c) non intrattiene rapporti di lavoro subordinato;
 - d) non è legato da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con un amministratore esecutivo ovvero con un azionista che controlla la società;
 - dichiarazione sottoscritta da ciascun amministratore indipendente che non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettergli di esercitare il controllo sulla società, né partecipa a patti parasociali per il controllo della società stessa;
 - dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti, tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo, sia costituita da emolumenti, anche sotto forma di stock-option o partecipazioni agli utili, legati al raggiungimento di obiettivi individuali prefissati e/o ai risultati economici conseguiti dalla società;
- Tale dichiarazione deve riportare:
- gli estremi della delibera dell'Assemblea straordinaria con la quale è stato deliberato il piano di *stock option* e gli estremi della delibera del Consiglio d'Amministrazione che ha definito il regolamento del piano;

- i nominativi degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti della società destinatari del piano;
- modalità e condizioni del piano, specificando, ove applicabile, le tipologie di obiettivi di performance assegnati agli amministratori esecutivi ed agli alti dirigenti nel loro complesso.

Qualora la società abbia reso noto le informazioni riguardanti il piano, ai sensi della Comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000, in sostituzione della documentazione di cui sopra dovrà essere allegata copia della comunicazione al pubblico.

Qualora non sia previsto un piano di *stock option*, deve essere riportata una breve descrizione degli obiettivi individuali e/o societari assegnati agli amministratori esecutivi ed agli alti dirigenti nel loro complesso con l'indicazione della percentuale media della remunerazione legata a tali obiettivi.

- contratto stipulato con lo specialista, con esclusione delle clausole relative alle condizioni economiche; il contratto deve prevedere che nei casi di recesso, di risoluzione per inadempimento di una delle parti o di mancato rinnovo la parte che intenda avvalersi di tali diritti deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni;

- dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante dell'emittente, attestante che lo specialista non appartiene al gruppo cui l'emittente fa parte o che fa capo all'emittente;

- indirizzo del sito web della società;

E SI OBBLIGA

all'osservanza degli impegni di cui all'articolo 2.2.3, commi 2, 3, 4, e 6 del Regolamento e relative Istruzioni che dichiara di conoscere e di accettare, all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento ed alle Istruzioni medesimi, nonché a comunicare ogni variazione delle informazioni che hanno costituito oggetto della documentazione da allegare alla presente domanda.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante della Società o del soggetto munito dei necessari poteri)

Dati relativi allo Specialista

- Denominazione sociale
- Sede legale
- Sede degli uffici addetti all'attività di Specialista
- Tel.
- Fax
- Ammesso alle negoziazioni in Borsa con provvedimento di Borsa Italiana n. in data

Con la sottoscrizione della presente domanda, lo Specialista si obbliga all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Istruzioni, ed in particolare a quanto previsto al Titolo 2.3 in materia di disciplina dell'attività di Specialista, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento e alle Istruzioni medesimi.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante dello Specialista o del soggetto munito dei necessari poteri)

Lo Specialista approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli nn. 2.3.5 (Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star) e 4.1.16 (Operatori specialisti nel segmento Star) del Regolamento.

(Firma del legale rappresentante dello Specialista o del soggetto munito dei necessari poteri)

SEZIONE IA.1.1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI BORSA

Tavola 1: azioni

Alla domanda di ammissione di azioni deve essere allegata la seguente documentazione:

1.00 L'emittente

- 1. **Copia della delibera** dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri.
- 2. **Copia dello statuto** dell'emittente la cui vigenza e conformità all'originale devono essere dichiarate dal legale rappresentante dell'emittente.
- 3. **Bozza del prospetto informativo** redatto secondo le modalità di cui alle vigenti delibere Consob. Eventuali nuove versioni di tale bozza dovranno essere fornite tempestivamente.
- 4. In caso di procedura di ammissione concomitante con l'offerta ad investitori istituzionali italiani ed esteri delle azioni per le quali è richiesta l'ammissione alla quotazione, qualora venga redatto un documento informativo destinato a tali soggetti, copia del documento (c.d. **offering circular**).
- 5. Attestazione circa la **ricorrenza** o meno delle fattispecie di cui **all'articolo 2.3.3**, comma 3 del Regolamento.
- 6. Sintetico **curriculum vitae** degli Amministratori e dei Dirigenti; descrizione delle eventuali deleghe conferite agli Amministratori e delle mansioni dei Dirigenti.
- 7. Relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell'emittente con le raccomandazioni proposte dal **Codice di Autodisciplina** delle Società Quotate. Qualora successivamente alla data di presentazione della domanda intervengano modifiche al governo societario o assunzioni di impegno in tal senso da parte dell'emittente, la relazione, opportunamente integrata, dovrà essere trasmessa non appena disponibile e comunque prima del provvedimento di ammissione alla quotazione. La relazione dovrà essere fornita anche su supporto elettronico inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica: infosocietaria.cg@borsaitalia.it
- 8. Modulo relativo al **referente informativo** e al suo sostituto di cui all'articolo 2.6.1, comma 4, del Regolamento secondo il modello allegato.
- 9. Copia firmata del **contratto di adesione** al circuito **"Network Information System"** (NIS).

2.00 Azioni oggetto dell'ammissione

- 1. Dichiarazione dell'emittente che le azioni sono **liberamente trasferibili** e sottoposte al regime di forma, di legittimazione e di circolazione dei titoli dematerializzati nel caso di emissioni regolate secondo il diritto italiano, ovvero, sottoposte alla corrispondente disciplina vigente nell'ordinamento estero in cui le azioni sono emesse.
- 2. Copia delle **delibere, autorizzazioni e omologazioni** in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi.
- 3. **Attestazione della Monte Titoli S.p.A.** dalla quale risulti che gli strumenti finanziari da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione attraverso i conti di deposito accesi presso la medesima società di gestione accentrata.

4. Dichiarazione che il servizio titoli è svolto dall'emittente o, in alternativa, l'indicazione del mandatario incaricato di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente.

5. Nel caso in cui l'emittente intenda avvalersi della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento:

- documento elaborato a supporto della valutazione in cui dovrà essere riportato lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del metodo dei multipli di mercato.

Riguardo a tale ultimo metodo, il campione di società comparabili deve essere composto almeno da società italiane ed europee, ove presenti, e deve essere opportunamente suddiviso in gruppi di società omogenee. Devono essere, inoltre, specificati i criteri utilizzati per valutare la confrontabilità, i multipli ritenuti più opportuni per il confronto e l'anno di riferimento. Relativamente alle società comparabili occorre fornire i principali dati economico-finanziari consuntivi e prospettici, una descrizione del settore di appartenenza e della formula imprenditoriale (*business model*), evidenziando le analogie e le difformità rispetto all'emittente. Qualora lo sponsor si discosti dalle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, deve fornire adeguata motivazione dell'impossibilità di rispettare tali indicazioni;

- indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; qualora non disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, potrà essere fornito non appena disponibile;

- indicazione del quantitativo minimo di attribuzione delle azioni in sede di offerta;

- analisi finanziaria predisposta dallo sponsor in sede di offerta; qualora l'analisi finanziaria non sia disponibile alla data della presentazione della domanda di ammissione, lo sponsor può trasmetterla successivamente purché almeno 5 giorni di borsa aperta prima del provvedimento di ammissione;

- dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri, in ordine alla assunzione degli impegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.4.3 medesimo.

6. Numero stimato degli azionisti, quale risulta dalle evidenze del libro soci, dalle più recenti comunicazioni pervenute e da altri dati a disposizione.

Nel caso in cui l'emittente si avvalga della procedura di ammissione di cui all'articolo 2.4.3 del Regolamento, dovranno essere comunicati - nei termini di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2.4.3 medesimo - i risultati dell'offerta, indicando il quantitativo dei titoli offerti, il quantitativo dei titoli oggetto delle accettazioni pervenute e il numero dei soggetti aderenti all'offerta, suddivisi tra appartenenti al pubblico indistinto e investitori istituzionali, a loro volta distinti tra italiani ed esteri. Se del caso, dovrà essere altresì indicato il quantitativo dei titoli oggetto di acquisto da parte dell'eventuale consorzio di garanzia.

3.00 I dati finanziari

1. Copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre bilanci annuali approvati e pubblicati, anche consolidati ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione, corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi all'originale dal legale rappresentante dell'emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri. Rispetto al momento del provvedimento di ammissione non devono essere trascorsi più di quindici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio annuale pubblicato.

2. Ove non inclusa nei documenti di cui ai punti 1.03 e 3.01, copia della relazione della società di revisione incaricata, relativa al bilancio, anche consolidato, dell'ultimo dei tre esercizi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi.

3. Qualora la data di chiusura dell'ultimo dei bilanci di cui al punto 3.01 sia anteriore di oltre 9 mesi alla data del provvedimento di ammissione, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate, assogget-

tati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative - relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

4. Qualora siano trascorsi più di quarantacinque giorni tra il termine di ciascun trimestre di esercizio e la data del provvedimento di ammissione, l'emittente deve trasmettere a Borsa Italiana i seguenti dati contabili, anche consolidati, espressi per aree di business, canali distributivi, prodotti e aree geografiche:

(1) **portafoglio ordini;**

(2) **ricavi;**

(3) **marginare operativo;**

(4) **posizione finanziaria netta;**

(5) **investimenti lordi;**

I dati devono essere riferiti all'ultimo trimestre e al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre e devono essere posti a confronto con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente. Il margine operativo relativo alle aree di business, ai canali distributivi, ai prodotti e alle aree geografiche può essere fornito al lordo dei costi generali non allocabili. Borsa Italiana si riserva di chiedere la trasmissione di corrispondenti informazioni contabili a società operanti in specifici settori di attività. Gli emittenti devono trasmettere a Borsa Italiana **un commento** sugli scostamenti rilevanti dei dati contabili di cui ai precedenti punti (i) - (v) rispetto agli stessi dati espressi a livello previsionale.

5. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere **una situazione patrimoniale ed economica** relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto a quelle previste ai punti 3.03 e 3.04, **sottoposta a revisione contabile** completa. Con riferimento alle revisioni contabili richiamate al presente punto, Borsa Italiana si riserva, in via eccezionale, di accettare forme di revisione limitate la cui estensione dovrà essere preventivamente concordata con Borsa Italiana stessa, purché risultino comunque disponibili tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l'ammissione.

6. Per le società o enti di recente costituzione - ovvero che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono essere allegati: **il conto economico e il rendiconto finanziario pro-forma**

relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione; **lo stato patrimoniale pro-forma** riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente la domanda di ammissione qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; **la relazione della società di revisione** contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativa a tali documenti. Devono essere inoltre allegati i bilanci di esercizio o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma, corredati dalla copia delle relazioni delle società di revisione relative a tali bilanci. Qualora le modifiche siano avvenute successivamente alla chiusura dell'esercizio e tra tale data e il provvedimento di ammissione siano trascorsi più di 9 mesi, dovranno essere allegati:

un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; **una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma** riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi

un conto economico infra annuale pro-forma relativo ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso; **una situazione patrimoniale infra annuale pro-forma** riferita al termine del semestre successivo all'ultimo esercizio chiuso, qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data; la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi

atti relativa a tali documenti. I documenti contabili infra-annuali dovranno essere redatti secondo modalità omogenee ai pro-forma annuali e confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente, anch'essi ricostruiti. Tenuto conto della prevista data di avvio delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di richiedere una situazione patrimoniale ed economica pro-forma relativa a una data diversa, comunque più recente rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio ricostruito o ai sei mesi successivi a tale chiusura. I documenti contabili di cui al presente punto devono essere relativi all'emittente ovvero riportare una situazione consolidata qualora l'emittente sia tenuto alla redazione di conti consolidati. I suindicati dati pro-forma possono non essere presentati qualora siano già contenuti nel Prospetto Informativo.

7. Per le società di cui all'articolo 2.2.1, comma 5 del Regolamento, deve essere allegata copia almeno dell'ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e pubblicato eventualmente integrato dalla documentazione di cui al precedente punto 6, se disponibile.

8. Budget economico patrimoniale-finanziario consolidato dell'esercizio in corso e piani economico-patrimoniali-finanziari consolidati per i due esercizi seguenti, posti a confronto con gli analoghi dati consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi. Il budget e i piani, per i quali si richiede l'approvazione del consiglio d'amministrazione dell'emittente, dovranno essere supportati, per ogni area di business, canale distributivo, prodotto, area geografica, da un'analisi - da effettuare seguendo schemi predisposti da Borsa Italiana - finalizzata a valutare il posizionamento competitivo dell'emittente, la coerenza tra gli obiettivi evidenziati e le risorse da impiegare e la strutturazione del *business model* (formula imprenditoriale). I predetti documenti dovranno essere corredati dall'illustrazione di tutte le ipotesi alla base della loro formulazione, e dovranno evidenziare per ogni area di business, canale distributivo, prodotto, area geografica: (i) le previsioni di sviluppo del fatturato dei costi operativi e dei margini; (ii) gli importi, le tipologie e le finalità degli investimenti previsti; (iii) le previsioni sull'evoluzione del capitale circolante. Inoltre, i budget e i piani dovranno contenere una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni.

Dovranno inoltre essere fornite adeguate indicazioni in merito sia all'eventuale esposizione a rischi di cambio e alle connesse politiche di copertura, sia alle ipotesi adottate con riferimento ai tassi di cambio ai fini della formulazione del budget e dei piani.

Con riferimento alle imprese bancarie, gli elementi informativi che richiedono un particolare esplicitazione, oltre a quelli di cui al primo comma del presente punto, sono, a livello consolidato: (i) l'evoluzione prevista per le principali forme di impiego e di raccolta (valori medi), con evidenziazione delle ipotesi circa i relativi tassi; (ii) l'evoluzione prevista per la raccolta indiretta, facendo riferimento anche al risparmio gestito; (iii) le previsioni circa l'andamento di incagli, sofferenze e svalutazioni.

Con riferimento alle imprese assicurative, si richiede che - a livello consolidato - siano forniti, oltre a quanto previsto al primo comma del presente punto: (i) le previsioni circa l'evoluzione dei premi e della redditività per ramo (con la distinzione tra premi annuali e premi unici); (ii) il prospetto di calcolo dell'*embedded value*.

I dati storici di cui ai punti precedenti devono essere riclassificati in forma omogenea con i dati dei piani di cui al presente punto. Le società di recente costituzione ovvero che abbiano subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, qualora siano impossibilitate a rispettare tale previsione, dovranno fornire elementi informativi di supporto idonei a garantirne il confronto.

4.00 Sponsor

1. Attestazione circa la ricorrenza o meno delle fattispecie di cui all'articolo 2.3.3, comma 2, del Regolamento. Lo sponsor deve precisare per ciascuno dei rapporti di natura creditizia esistenti tra società del suo gruppo e società del gruppo dell'emittente i seguenti elementi:

- soggetto finanziatore;

- **soggetto beneficiario del finanziamento;**
- **scadenza del finanziamento;**
- **tasso di interesse;**
- **indicazione distinta dei crediti per cassa e dei crediti di firma;**
- **ammontare affidato e ammontare utilizzato del credito** al momento della presentazione della domanda e in media nell'anno precedente;
- **garanzie** prestate da azionisti rilevanti.
- 2. **Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2.3.4, comma 2** del Regolamento. Ai fini delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d), si raccomanda che le verifiche della società di revisione siano condotte secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali di categoria o, comunque, secondo i migliori standard in uso a livello internazionale.
- 3. **Rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 2.3.4, comma 2, lettera a),** del Regolamento il secondo giorno antecedente il provvedimento di ammissione.

* * *

5.00 Emittenti di diritto estero

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale, nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob e di Borsa Italiana;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione dovrà inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.



6.00 Passaggio dal Mercato Ristretto

Le disposizioni previste in questa Tavola si applicano anche nei casi di ammissione alla quotazione in Borsa di azioni già ammesse alle negoziazioni nel Mercato Ristretto.

* * *

Borsa Italiana si riserva, ai fini della propria istruttoria e anche nel corso della stessa, di richiedere all'emittente ulteriori informazioni, chiarimenti e documentazione rispetto a quanto previsto ai punti precedenti. Borsa Italiana si riserva altresì di consentire l'omissione di informazioni o documenti di cui ai punti precedenti, nei casi in cui questi possano ritenersi superflui o siano già contenuti in altra documentazione esibita dall'emittente ovvero qualora l'emittente abbia già strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE.

Web: www.borsaitaliana.it





BORSA ITALIANA
ITALIAN EXCHANGE